

E siccome il Pubblico Accusatore per mostrare dello spirito diceva che la difesa avrebbe persi ino richiesto che si portassero i registri della Camera di Commercio a comprovare che un imputato appartenesse alla rea società, così noi risponderemo alla nostra volta senza pretendere di fare dello spirito che l'imputato il quale si distaccava dopo la nuova legge dalla associazione, non poteva spedire agli associati un atto di formale disdetta da inserirsi nei pubblici fogli od emettere dichiarazione di scioglimento alla Camera di Commercio. — All'accusa sono di mestieri due prove, l'una che l'imputato nell'anno 1859 avesse partecipato alla associazione, l'altra che dopo la pubblicazione del Codice Albertino abbia continuato a far parte della associazione medesima.

L'oratore passa a parlare della prova che l'associazione sussistesse dedotta dalla pubblica opinione. Ricorda la contraddizione della accusa che l'associazione fosse rimasta affatto occulta. — Il difetto assoluto di nozioni relative alla esistenza della associazione, la ignoranza completa degli stretti rapporti esistenti tra tutti questi malfattori, parole dell'atto d'accusa, mentre nelle seconde requisitorie si vuole nota a tutti, persino ai sassi di Bologna. — Censura la spiegazione data che si intendesse nota l'associazione a tutti i cittadini, ma ignorata totalmente dalle autorità giudiziarie e di pubblica sicurezza, che non trova neppure meritevole di un sorriso. — Indica la versatilità di quella che si appella opinione pubblica, la quale crea e distrugge gli idoli da essa medesima poco prima creati, rimanda chi ne ha bisogno alle dottrine di Alessandro Manzoni, alle storie degli autori; rammenta un famoso processo criminale di Ferrara nella causa Bergando, in cui la così detta pubblica opinione voleva ad ogni costo dannata all'estremo supplizio l'accusata, che il Tribunale criminale di Ferrara condannava infatti alla morte quale rea di assassinio del proprio cognato, laddove il Tribunale di appello in Bologna che pronunciava fuori dalla atmosfera di quella pubblica opinione, sullo stesso processo, senza variazione di atti o di prove, la giudicava innocente; rammenta in tale circostanza le energiche difese dell'illustre giureconsulto bolognese avvocato Andrea Pizzoli, che con tanta eloquenza e coraggio chiamava la pubblica opinione un pubblico errore, e si scagliava per debito del suo ufficio contro gli atti dei processanti, dei giudici, e contro tutti quei mezzi indegni, vili e disonesti che si erano impiegati per dare corpo alle prove; e di ciò riscuoteva da tutti onore e plauso. — Ricordava da ultimo che lo stesso Pubblico Accusatore ora riceve, ora rigetta la pubblica opinione, quale significato di verità. Infatti quantunque abbia adoperato lettere anonime in questo processo che dicano come nel cessato governo gli impiegati della polizia e dei Tribunali dividessero i bottini coi ladri, ed essere questa la opinione pubblica che infamerebbe tanti uomini preclari che anche attualmente continuano ad essere pubblici impiegati, nullameno ad opportunità dichiara erronea per certo ma pure generalmente invalsa la credenza che polizia e giustizia fossero vendereccie.

Se non che, aggiunge il difensore, non sussiste in fatto che per opinione pubblica si sapesse la esistenza di una associazione di malfattori determinata dalla legge. — I diversi ricorsi, le rappresentanze fatte dai cittadini di Bologna al governo esponevano i dolorosi fatti che funestavano la città e non una astratta questione di diritto gli orrendi misfatti che quotidianamente desolavano i cittadini erano una verità funesta che non poteva mettersi in dubbio, e non era a disputarsi sul valore delle parole usate per dipingere lo stato miserrimo delle cose. — Non era il delitto in sola potenza che è quello contemplato dal codice agli articoli 426 e seguenti delle bande che si organizzano per attentare alle persone ed alle proprietà, ma allora si trattava dell'effetto, vale a dire dei reati realmente commessi contro le persone e le proprietà dai malfattori, non importava allora di conoscere se e come riuniti, in con-

formità o difformità della legge, si voleva si provvedesse, si riparasse alla irruenza dei mali e nulla più. — Neppure si verifica che in quelle pubbliche rimostranze si accennasse alla esistenza di associazione preveduta dalle leggi. Anzi una volta che i cittadini chiedevano al governo misure eccezionali, era manifesto che essi non opinavano si trattasse del reato di associazione a cui provvedesse il codice in vigore, dappoichè se nella legge già erano contemplati i provvedimenti necessari per agire contro i malfattori indipendentemente dallo scoprimento degli autori dei reati, i cittadini non avrebbero avuta ragione di implorare provvidenze e straordinarie e nuove. — E nei reclami letti dal Pubblico Accusatore non vi è nemmeno la parola di associazione se non, parmi, in un solo, in altro si indica plebe di ladri, in altro si dice una genia perversa. — Il signor Cavazzi accenna che dall'eguale fligello erano travagliate, oltre Bologna, tutte le altre provincie. Tanto poi si escludeva ad un recente fatto della associazione di malfattori avvenuta nell'anno 1859, che invece nei ricorsi si diceva che la esistenza di detti malfattori non era che una prosecuzione del precedente stato di cose del cessato governo, non era che la eredità derivata dal medesimo. Del resto i processi criminali non possono giudicarsi colla opinione dei cittadini, anzi sarebbe questo il più grave attentato alla giustizia il ciò fare: non sono i discorsi delle piazze e dei caffè che devono formare le convinzioni dei giurati, non le pressioni materiali o morali, anzi, secondo la formola del giuramento che prestano al principio del dibattimento, è loro inibito di comunicare con chiechessia relativamente alle dette accuse sino dopo la vostra dichiarazione, di non dare ascolto nè all'odio, nè ad altro malvagio sentimento, nè al timore, nè all'affetto, di decidere solamente allo stato dell'accuse e delle fatte difese (art. 473 del codice di procedura penale). — E ai giurati prescritto di esaminare nella sincerità della loro coscienza quale impressione abbiano fatto sulla loro ragione le prove riportate contro l'accusato, ed i mezzi della sua difesa (art. 484 suddetto). Manchereste dunque, o signori giurati, al principale dei vostri doveri una volta che prestaste orecchio, alle voci dei caffè e delle piazze, dei privati discorsi che si fanno dalle persone, le quali si dicono organi della pubblica opinione senza avere ricevuto mandato da alcuno, o che parlano col nome di tutti per esprimere le loro particolari idee. E quelle persone medesime se oneste veramente, muterebbero linguaggio quando si trovassero nel sublime vostro posto, e fossero obbligate a giudicare coll'onore e colla coscienza esclusivamente intorno a quello che resta provato negli atti e nel dibattimento.

Da tali prove troppo generali ed astratte opposte dal Pubblico Accusatore passando alle specifiche, devo richiamare la vostra considerazione sul fatto che nel presente processo mancano le prove dirette, che siamo in termini di accusa indiziaria ricavata da testimonianze di soli detti. In tale condizione di prove la difesa in adempimento del suo dovere non può esimersi di prendere in accurato esame le qualità personali dei testimoni indotti, la credibilità che può loro attribuirsi, il grado della loro scienza, la verisimiglianza o probabilità delle cose deposte. Si è appunto per questa necessaria opera della difesa che il Pubblico Accusatore si adira, si fa iracondo, scaglia frecce intinte nel tossico contro i difensori, e se potesse li porrebbe in istato d'accusa. Nè ce ne vogliamo meravigliare, giacchè egli per mostrarsi un vero Accusatore, accusa imputati e difensori, accusa tutto il mondo e quando non sa chi accusare accusa se medesimo di mancare ai propri doveri. Egli vorrebbe far credere che la difesa attaccando i testimoni fiscali offende il Pubblico Ministero, offende le Autorità, offende i Magistrati che hanno avuto parte negli atti; non deve la difesa censurare, anatomizzare tanagliare le prove de' testimoni. Il Pubblico Accusatore intende alzare una bandiera in cui sia scritto: — Noli me tangere. — In tale caso a quale punto sarebbe ridotto



l'ufficio della difesa? Priva come è di qualsiasi diritto, di qualsiasi privilegio, di qualsiasi prerogativa in confronto del Pubblico Accusatore fornito di mezzi inesauribili che ha schiuse le porte di ogni archivio, di ogni dicastero, di ogni casa, si vorrebbe persino impedirle la libertà della parola, unico labaro degli accusati, si vorrebbe venisse al dibattimento per lodare ed approvare tutto quanto esce dalla bocca del Pubblico Accusatore. Ma la difesa non si commove agli sfoghi di sdegno, agli impropri ed alle minacce del Pubblico Accusatore, e procedendo nel suo retto cammino conferma e ripete quanto ebbe già a dire sull'argomento dei testimoni. Persiste a credere che gli agenti di pubblica sicurezza non debbano essere indotti in testimoni giurati a sostegno dei loro atti, delle loro operazioni, che non vorranno certamente venire a dichiarare ingiuste ed infondate, e che non possa essere lecito a loro di tacere i nomi dei confidenti dai quali hanno avuto le notizie dei fatti di cui depongono, giacchè in tale caso manca la ragione della loro scienza, e non è possibile costituire un criterio sul valore delle loro testimonianze.

Una delle enormezze del cessato governo stigmatizzata nei volumi dei documenti raccolti per decreto del governo delle Romagne passati a tutti i Gabinetti di Europa era quella che nelle vessazioni sofferte dai cittadini per pretesi diritti di fianza, le guardie che accusavano e facevano i verbali delle supposte contravvenzioni, erano le stesse che si convertivano in testimoni del giudizio a sostegno dei loro atti e delle loro operazioni. Almeno in quei casi si trattava unicamente di questioni di interesse, ed ora dovremo noi fare assai di peggio valendoci degli agenti di polizia come testimoni giurati dei loro atti e delle loro accuse in questioni penali di vita, di onore, di libertà, di sostanze? Si aggiunga che i testimoni nel presente singolarissimo giudizio non si trovavano nella ordinaria condizione dei testimoni, i quali devono essere custoditi in camere separate affinché nulla possano penetrare del dibattimento, e non possano mai essere presenti agli esami dei precedenti testimoni, laddove in questo dibattimento nessuno veniva udito in esame che non avesse già letto e studiato l'atto di accusa pubblicato prima a migliaia di copie, e molti lo tenevano nelle tasche, e venivano alla udienza prima dei loro esami ad udire le deposizioni degli altri, ovvero lo leggevano nelle relazioni che quotidianamente si stampavano e vendevano. Queste particolarissime circostanze e la influenza che intendeva di esercitare la pubblica stampa, contribuivano a spiegare certe titubanze nelle deposizioni testimoniali e costringevano la difesa a maggiore severità nelle proprie investigazioni.

Nè doveva sorprendere che la difesa stessa potesse dubitare intorno a qualche individuo appartenente alla pubblica sicurezza quando le loro fedi criminali ne davano diritto. Non sono che pochissimi giorni ed il Corriere dell'Emilia del 16 settembre indicava che nel Ministero dell'interno si stava eseguendo l'importante operazione di *purgare il personale della pubblica sicurezza dai cattivi elementi che inceppavano il corso di quella Amministrazione*. Se il Governo conosceva e confessava esservi dei cattivi elementi nella pubblica sicurezza, non sarebbe lecito alla difesa di accennarli e provarli nei casi pratici?

Fu rimproverata la difesa perchè si trovò nella necessità di censurare l'operato del capo della Questura, ma anche in ciò l'accusa ebbe torto. Noi lodammo la nobilissima missione della Questura, ma senza mancare di rispetto ad alcuno non potevamo esimerci dal sottoporre ad esame se vi fossero oltrepassati i limiti delle attribuzioni che la legge accorda ai Questori. Sia un Questore, sia un Ministro, sia il Governo la difesa deve egualmente investigare e conoscere se chi ha pubblici incarichi abbia pregiudicato gli interessi dell'individuo accusato. Ebbene noi crediamo che l'ufficio della Questura debba limitarsi a somministrare al potere giudiziario la notizia dei crimini, e tutti gli elementi o indizi da essa raccolti onde inquirire. Ma quando il potere giudiziario si è impadronito della

istruzione, e maggiormente poi quando è finito il processo inquisitorio ossia il processo scritto e che la causa è stata passata al giudizio contraddittorio, alla discussione al dibattimento, crediamo che la Questura non possa più avervi nè parte, nè influenza, nè suggerimenti. Ora nella nostra specie lo zelo della Questura si è spinto ben più oltre. Non era forse il Questore che indicava al signor Presidente le persone da esaminarsi in virtù del potere discrezionale? Il giorno 7 agosto 1864, quasi al termine del dibattimento e dopo avere esaurito il titolo della associazione dei malfattori, veniva proposta una ventina di testimoni da udirsi non già per fatti determinati, ma per *avere schiarimenti e notizie nel processo di associazione di malfattori sui loro rapporti, sulle loro opere, sulle loro attitudini* (Relazione foglio 160 pag. 2). — Ed il resoconto al fog. 159 pag. 4 esprime appunto che alcuni testimoni erano tracciati al potere discrezionale per *suggerimento della Questura*, la quale si dice interpellava detti testimoni prima della loro comparsa all'udienza.

Egualmente riteniamo che si eccedessero i poteri allorchè il Questore dopo esaurita la processura scritta entrava nelle carceri e stimolava il Paolo Pini a fare delle rivelazioni, ed insisteva e ritornava le due le tre volte ad onta delle ripulse e delle opposizioni del carcerato, adoprando diceva il Pini anche delle minacce, e secondo ne esprime lo stesso signor Pinna ed il signor D'Appel usando delle lusinghe facendo sperare *riguardi per parte del Governo*, e cioè di ottenere delle grazie, che è attribuito esclusivo della Corona giusta il patto fondamentale del regno — A convalidare questi ed altri atti il Pubblico Accusatore nella nuova scuola di diritto penale che intende istituire ne ammaestra che in tutto ciò nulla ha di straordinario, giacchè la Questura è una parte anzi una incarnazione del potere giudiziario. Duole a noi di non avere autorità di punire il Pubblico Accusatore con un castigo *sui generis*, che ritengo sarebbe cagione di bene. Io vorrei che i personaggi che hanno l'ufficio della accusa fossero obbligati di tratto in tratto di esercitare l'ufficio della difesa. Oh allora si varrebbero stabili dei precetti, dei principii, dei canoni, delle norme in modo positivo e fermo, nè si avrebbero a deplorare delle massime che sono in contrasto colla ragione naturale! Allora si potrebbe conoscere se alcuni argomenti procedano da vera convinzione, ovvero se siano proteiformi, e proferiti per sola opportunità.

Per le circostanze speciali della causa ed inoltre per le qualità tristissime di non pochi testimoni fiscali io avvisava che la verità avesse presa poca parte al dibattimento della causa; ed il Pubblico Accusatore che si occupa delle parole più insignificanti della difesa per dimenticare le più gravi, e si attacca persino ai fili di ragno, mi fece un addebito per aver coperto di manto verginale la personificazione della verità — Io non mi pento però della innocua finzione quando bene fosse tutta mia. Ma ricordo però che Apelle in un famoso quadro personificava la verità sotto le sembianze di una modesta vergine che si tiene celata. Ricordo che Plutarco nelle questioni romane la descrive sotto le forme di donzella avvenente in nobile contegno e semplicemente vestita. Ricordo le pitture del Gravelot che la colloca fra le nubi in succinta veste, e del Nicolò Pussino che la dipinge solo in parte scoperta ma in un altro minacciata dalla invidia e dalla calunnia e difesa dal Tempo. Ma il Pubblico Accusatore la vuole tutta nuda, e se non basta si riservava egli di descriverla una ebra Baccante, o meglio una prostituta da mozzi di nave con lubriche frasi indeghe di caste orecchie; descriverla tale da persuaderne che se alcuno degli imputati frequentava la casa della Teresa Medici nella via della Paglietta, come ne assicura il Pubblico Accusatore, non fosse ad altro scopo che per cercare ed abbracciare la verità.

Ma la più grave opposizione per parte del Pubblico Accusatore si moveva intorno ai nostri riflessi sulle asserite rivelazioni di Pietro Campesi e d'altri testimoni di eguale tempra. Il Pubblico Accusatore si maraviglia che la difesa si sia tanto occupata di lui, e ne trae la conseguenza che la difesa lo tema immensamente. Ma era ben naturale che di lui si dovesse distesamente parlare una



volta che se ne era formato il Protagonista del dramma; se lo si faceva intervenire ad ogni scena, se in tutti i reati era il precipuo ed esclusivo testimonio, se si asseriva che ognuno degli accusati che si facevano passare in rivista avanti di lui, avesse confessato di essere reo dei crimini imputati; se colla sua audizione venivano compromesse la moralità e la giustizia. Io non voglio certo disputare col Pubblico Accusatore sulla zolla in cui nacque il Campesi, come un giorno si fece per Omero. Non voglio fermarmi sulla dottrina della nuova scuola di progresso e di civiltà insegnata dal Pubblico Accusatore, e cioè che il Campesi non sia più un malfattore, giacché un condannato che sta espiando la pena deve aversi quale riabilitato. — E qui torniamo a ripetere di passaggio che Campesi neppure sconta la pena mentre non vive nelle case di forza a cui fu condannato, con offesa al preesistente che la legge è eguale per tutti. — La risposta che ne diede il Pubblico Accusatore che non vi sono sufficienti case di forza, fu ben meschina, giacché ciò non toglie che quei condannati per i quali si trova la casa di forza non siano dalla legge trattati diversamente degli altri più fortunati che per tale motivo si sottraggono alla decretata punizione.

Io dissi che il Campesi come malfattore recidivo, condannato da ultimo a tre anni di reclusione per titolo di furto non meritava nessuna fede, giacché il reato di furto è tra quelli che portano seco l'abitudine del mentire. Ciò nonostante prosegue più che mai a dire che invece si deve al Campesi ciecamente credere. Non posso a meno in questo proposito di notare ai signori giurati la incoerenza più manifesta nel Pubblico Accusatore. L'inquisito Vincenzo Nadini, siccome bene ricorderete, ha provata una coartata mostrando a mezzo di testimoni che si trovava a Modena alla epoca in cui si consumava un reato in Bologna e del quale si voleva correo. Ma solo perchè quei testimoni, secondo il Pubblico Accusatore, sono persone di *malfare* le dichiara *indegne* di fede — (Atto di accusa fog. 6 p. 4). Le persone vagamente e indeterminatamente indicate di *malfare* non devono essere credute sebbene depongano di fatti propri, ed un malfattore, un ladro recidivo, un condannato alla reclusione che depone di soli detti pronunciati in un dialetto sconosciuto deve essere pienamente creduto! Con quanta ragione si lagna di noi il Pubblico Accusatore allorchè affermiamo che non può parlare senza cadere in contraddizione?

Messe da parte le qualità del Campesi noi ponemmo la questione se fosse lecito di produrre per testimoni i pretesi rivelatori di confessioni fatte dai condannati. — La risposta del Pubblico Accusatore fu di dire che se non era lecito nei tempi passati di ignoranza e di barbarie, ora è più che lecito mercè il progresso che ha cacciato fra le vetite dottrine anche la esclusione dei rivelatori a fare testimonianza in giudizio. L'attuale codice penale non li esclude, e ciò significa che la legge accorda ed approva che essi siano legittimi testimoni.

In primo luogo è egli vero che il codice Albertino non parli affatto delle confessioni degli imputati per dedurre dal suo silenzio il concetto insinuato dal Pubblico Accusatore che ammetta ed approvi ciecamente qualsivoglia confessione degli inquisiti? Io credo tutto il contrario, e spero che voi pure lo crederete con me, o signori giurati, alla sola lettura dell'articolo 231 del codice di procedura penale, il cui tenore è il seguente « Nel caso che l'imputato si renda convinto del reato, il giudice gliene farà spiegare tutte le circostanze; lo interrogherà sopra tutto ciò che può chiarire la sua confessione, e si farà indicare i testimoni che fossero informati del fatto. Se l'imputato ritratta la sua confessione, gli si chiederanno i motivi della sua ritrattazione ». Ora se la legge diffida delle confessioni che l'accusato emette spontaneamente, volontariamente avanti al giudice istruttore che veste il sublime carattere di rappresentante della giustizia, e munito di tanta autorità e di tanta fiducia: se le vuole circondate di molte garanzie, se richiede siano accompagnate dal concorso delle più minute circostanze e dalla fede di testimoni: se dà luogo alla ritrattazione delle confessioni, e ne richiede i motivi onde poterli apprezzare, e

conoscere quando la confessione procedesse da lusinga, da minacce, da errore, da terrore, da alterazione fisica o morale, anche dal tedio della vita; cosa dovrà ritenere la legge di supposte confessioni nude nude che un malfattore deponga avere udite in carcere da un condannato? Da un condannato che nega asseverantemente di avere fatta nessuna confessione, che nulla ha mai confessato a verun altro condannato, che nulla ha confessato avanti ai giudici istruttori, che nulla ha confessato avanti ai Presidenti nei suoi interrogatorii, che ha costantemente negato al dibattimento sulla faccia del preteso rivelatore? Non è possibile conciliare la savia legge di cui trattiamo colla validità e sussistenza di confessioni di carcere, imperocchè è troppo palese che il citato articolo non suppone libera e spontanea neppure la confessione giudiziale e la vuole provata ed ammiccolata. Conosce istintivo nell'uomo la conservazione di sè medesimo, della propria libertà, conosce naturale in lui la idea di sfuggire le pene, le sofferenze fisiche. Sa che è barbara cosa il pretendere che un uomo si renda martire della verità, e che egli medesimo si confessi reo di un delitto non per altro se non per essere più prontamente e più sicuramente condannato alla morte od all'ergastolo, od alla reclusione. — Anche nei tempi della tortura dopo che all'imputato in mezzo ai tormenti si era strappata una confessione, si chiedeva la conferma, ed egli pure poteva ritrattarla e lo faceva dichiarando che il dolore aveva parlato e non la sua coscienza. — Ed il citato articolo consente all'imputato che ha emessa una confessione raccolta con solennità e con tante precauzioni e colle identiche parole usate da lui, consente che la ritratti, e adduca i motivi che lo indussero a farla per decidere se siano tali da doversi tenere come non emessa la confessione.

Noi siamo quindi fermi nel credere che secondo la nostra legge sia vietato di ricevere le confessioni di carcere negate dall'imputato quale una prova assoluta e neppure quale principio di prova. Tanto più poi lo dobbiamo credere essendo consentito come principio generale di giustizia che non ha bisogno di essere ricordato nella lettera dei codici, essere questo fra tutti i mezzi di prova che l'umana mente può immaginare il più equivoco, il più insidioso, il più spregevole. Vi esposi già, o signori giurati, la ragione ovvia e manifesta per esserne persuasi, ed il Pubblico Accusatore che trova tanto tempo per parlare di sè stesso, di Ugo Bassi e di tanti estranei argomenti, non trovò il tempo per darvi una parola di risposta, e cioè la impossibilità assoluta nell'imputato di difendersi dalla calunnia del preteso rivelatore. Potrebbe egli avere preso errore nelle cose dette dall'imputato, potrebbe nutrire odio o rancore contro di lui, potrebbe avere occulti fini d'accusarlo, ma nonostante tutti questi pericoli, nonostante le continuate negative dell'imputato egli sarebbe irrimediabilmente perduto, gli sarebbe impossibile di esibire una prova in contrario. Ammessa per assurdo una simile barbarie, sarebbe inutile qualunque processo, inutile la discussione della causa, ogni imputato non avrebbe più difesa.

Ma nel supposito che il nostro codice non avesse, come io fermamente credo, proibito questo sozzo ed impuro mezzo di prova mancante di ogni cautela, ritengo dovesse egualmente respingersi. Imperocchè non è mestieri che la legge espressamente vieti quello che dalla onestà dalla pubblica morale è vietato e condannato. Gli arbitrii, gli abusi s'intende che non possono essere permessi, ed invano la legge ne farebbe una enumerazione od una esemplificazione, mentre la malizia umana ne troverebbe dei nuovi, i quali non contemplati o preveduti dalla legge, si potrebbero avere per leciti e consentiti. Infatti la proibizione delle confessioni di carcere non era vietata per legge negli stati ex pontifici. La bolla del Papa Pio Sesto da me citata non era una disposizione di codice, ma il freno ad un abuso che si indicava proscritto da ogni legge divina ed umana, e che un legislatore non ha duopo d'indicare materialmente, ritenendola già scritta nelle leggi eterne del giusto e dell'onesto. Altrimenti perchè non vietato dal nostro codice Albertino si dovrebbe avere per lecito, legittimo ed onesto il magnetizzare in carcere un detenuto affinchè durante il sonno artificiale confessasse il suo reato. Peccato che il Pubblico Accusatore nella sua nuova scienza non aggiunga anche questo!



La sentenza della Corte di Cassazione di Firenze del 20 aprile 1864 da me citata conferma questo stesso concetto non esservi d'uopo della testuale parola della legge per rifiutare un mezzo di prova indegno della società. Quantunque secondo le leggi toscane non fosse contemplato il caso di confessioni fatte da un imputato fuori della stessa cella dal condennato, nullameno la Corte ha giudicato doversi mantenere intatta la regola di rifiutare quel genere di confessione, ha giudicato che per identità di principio e per eguali motivi di pubblica decenza non si possano convertire in testimonii i pretesi rivelatori di confessioni di carcere. I gravissimi esempi da me recati innanzi sono pertanto sostenuti nei casi appunto in cui la legge aveva taciuto. Ora non dispiaccia al Pubblico Accusatore se io preferisco tenere un principio consacrato dalla morale, dalla giustizia, dalla onestà, se alla opinione di opportunità spiegata da un sostituto procuratore preferisco una disposizione di un Pontefice lodata a cielo da filosofi, da giureconsulti, da moralisti da tutti gli onesti scrittori, se preferisco la decisione di una nobile assemblea di uomini venerandi consummati nelle più ardue disquisizioni forensi, la quale mediante l'assiduo contributo dei lumi dell'ingegno, della esperienza ha potuto creare nel corso di cinque lustri un monumento di giurisprudenza dottrinale. Sono queste parole scritte nel giornale della Legge al N. 63 del 4 giugno corrente anno in quell'articolo la di cui intera lettura, consentita a mia richiesta dall'egregio signor Presidente, ha confermato la verità di quanto aveva avuto l'onore di esporre nella precedente difesa, e che si voleva travisare dal Pubblico Accusatore.

Ma la questione su cui ora versiamo intorno alle rivelazioni del Pietro Campesi non è già quella contemplata dalla Bolla di Pio Sesto, e dalla sentenza della Cassazione di Firenze, vale a dire di confessioni che siano state fatte spontaneamente in carcere da un detenuto ad un altro. La nostra specie versa sopra argomento ben più tristo e più disonesto, sopra argomento che non sappiamo se si sia in verun caso portato a pubblica discussione. Si tratta di decidere se possa credersi legittimo e credibile testimonio il rivelatore di pretese confessioni non fatte dal condennato volontariamente e spontaneamente, ma che il preteso rivelatore dichiara egli stesso di avere estorte e strappate dal labbro del condennato a forza di astuzie, e di artifici, di menzogne, di inganni, di tradimenti, perchè a ciò fare suggerito, animato, sorretto. Ecco il tema che si crede di portare in discussione nella presente anormalissima causa; ed ecco la ragione per la quale nelle precedenti difese io credetti senza incorrere nella taccia di *esagerazione inaudita* di dire che il Pietro Campesi nelle carceri esercitava la parte del Demonio, nè ho certo motivo di ritrattare la pronunciata parola.

Nel caso nostro non trattasi dunque di supposte confessioni volontarie di carcere, ma di confessioni che si ammettono come state estorte con inganno e per tradimento. Intorno a questo genere di confessioni devo ricordarvi, o signori giurati, una sentenza proferita dal Tribunale Criminale di Prima Istanza di Bologna nelle udienze 12, 13 e 16 giugno 1856 composto dai signori cavaliere avv. Ferdinando Speroni Presidente, avv. Vincenzo Rubbiani, avv. Ferdinando Mazza, avv. Lorenzo Donati Liverani ed inserita nella opera sopraindicata — Documenti del Governo Pontificio e dello Stato Romano al volume secondo pag. 600 nella causa Bolognese di molte invasioni contro cinquantanove individui — Quella sentenza si esprime così « Innumerevoli delitti di ogni specie funestarono nei trascorsi anni questa città e provincia Erano continui specialmente nelle pianure i furti, le rapine, le grassazioni, le invasioni che si commettevano ad ogni ora, in ogni luogo, aumentando di giorno in giorno il numero dei malfattori, resi audacissimi in quanto che andavano impuniti e le procure giacevano incomplete per difetto di elementi specifici. — Quando una colonna mobile della forza gendarmi affidata al comando del tenente Sbrighi fu spedita a percorrere le pianure bolognesi per iscoprire gli autori di tanti misfatti e porle nelle mani della giustizia. — Il provvedimento, ottimo in sè stesso, non è riuscito però a produrre tutti quei risultamenti che si sarebbero potuti ottenere se nel metterlo ad effetto si fossero adoperati mezzi leciti ed onesti, e non si avessero per contrario a deplorare tanti atti violenti e feroci onde furono suggerite ed estorte da gran

numero di carcerati le confessioni dei delitti con enorme abuso ed apertissima violazione delle leggi in vigore. Quindi è avvenuto che ad ogni volta su cui si incontrino confessioni di rei infette di tali insanabili vizi, il tribunale fermo nella massima costantemente seguita, le respinge come nulla non esistente ». In conseguenza della quale massima nei diversi titoli di reato in cui si verificano le confessioni estorte, sebbene ammesse dagli imputati, e poscia ritrattate dai medesimi adducendone le sofferte suggestioni, estorsioni, minacce e violenze, i giudici non ammettevano, ma sdegnosamente rifiutavano questo turpe mezzo di prova, sul riflesso che non solamente non vengono in appoggio le asserte spontanee confessioni dei medesimi, ma tutto all'opposto, cotali confessioni scemano di forza gli altri indizi, e perchè ritrattate dai confidenti e più poi perchè sono provate in atti le suggestioni e le violenze usate per estorcerle e quindi inatte a fornire argomenti di prova in loro aggravio.

Da questa sentenza intendo derivarne due conseguenze; l'una che senza ricorrere alla supposta associazione dell'anno 1859 Bologna era stata funestata da grave numero di malfattori in altre epoche, nè potevasi presumere fossero opera di determinati malfattori associati se il loro numero aumentava di giorno in giorno per la loro impunità. La seconda conseguenza si è come anche allora la saviezza dei giudicanti riconoscesse i mezzi delle confessioni estorte per illeciti e vili e li respingessero con indignazione.

Resta ora che esaminiamo nel fatto se le pretese confessioni rivelate dal Campesi siano state spontanee, una volta che fossero vere, oppure se siano state da lui estorte e procurate con mezzi subdoli e disonesti.

Innanzi però di scendere a codesta prova io devo dirigermi al signor Presidente onde si compiaccia di ordinare la lettura di un documento del processo sinora lasciato in silenzio — Consiste in una lettera in data 19 dicembre 1862 scritta da Pietro Campesi nelle carceri di Forte Urbano e diretta al Procuratore del Re in Voghera, come pure la lettera diretta dal Procuratore del Re in Bologna al suddetto Procuratore del Re di Voghera — Tali documenti trovansi nel processo al volume terzo documenti lettera P. carte 11 e seguenti.

Il Presidente ordina la lettura che viene fatta dal segretario, e risulta che la indicata lettera del Campesi è del seguente tenore:

A Forte Urbano li 19 dicembre 1862.

Precettissimo signor Procuratore del Re. Io vengo notificare questa cosa e lo prego di parlare con al signor Comandante delle Carceri da Voghera e dudire se par caso avesse ancora quei piccoli biglietti che io mandava disopra quando che mi trovava in copania del Partocchi e mi farà piacere a spedire subito qui alle mani del signor Direttore dovrà sapere che la cosa del Partocchi va pene a Bologna anno legato diversi di quei malviventi, e di più a dico da dire al signor Comandante se avesse ancora quella tabachera del Morozetti quello che morto nello spedale di Voghera e mi la manderà anche quella tabachera e fra poco tempo io comanderò una letra con diversi nomi mercati allora lui fara come dirò io fara fare una visita a casa di quelli che saranno marcato a suma la letra e troveranno diversi ogetti derubati nella città di Mortara e della chiesa delle va e diversi forti cadoti per lumelina dunque credo che mi fara avere quella tabachera del Morozetti e quei biglietti pio presto che potra, e vedra che sarà una cosa da onore e di più lo prego o signor procuratore di guardare di farmi avere una dimissione di pena come veda che io penso sempre per la giustizia e così spero che la giustizia pensera PER ME e ci agro boni festi a la di lei persona e tutta la sova cara famiglia e anche il Comandante delle carceri e come spero che bo cuore della sova gentil persona mi fara fare boni festi anche io e lo prego duna pronta risposta che mi creda sempre sovo fedele servo Campesi Pietro detenoto in Forte Urbano a Castel Franco provincia di Bologna.

Bologna — Tipi Fava e Garegnani.